

## NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

### PREMESSA

Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico.

Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.

Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.

### 1 - SULLE INCOMPATIBILITA'

1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:



-posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;

-abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per se' e per gli altri;

-esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);

-collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;

-fermo restando quanto disposto dall'art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.

Considerate le difficoltà burocratiche-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:

-nella partecipazione a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per la Provincia di competenza), pregiudizievoli ai diritti o al decoro



controllare il lavoro svolto e da svolgere.

3.3 L'illecita concorrenza puo' manifestarsi in diverse forme:

-critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;

-operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;

-attribuzione a se' della paternita' di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;

-utilizzo della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;

-partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che e stata oggetto del concorso;

-abuso di mezzi pubblicitari della propria attivita' professionale e che possano ledere in vario modo la dignita' della professione.

#### 4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 L'ingegnere non puo', senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui e' venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non puo' usare, le notizie a lui fornite, nonche' il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto con pregiudizio per il Committente.

4.2 L'ingegnere puo' fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie, nonche' per i congiunti e i parenti fino al secondo grado.

4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane eta' o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà'.

